

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 118 DEL 30/06/2025

Proposta PDELCs-2025-140 del 24/06/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI, RPCT E RAPPORTI CON ICT

OGGETTO: presa d'atto e approvazione schema di accordo ai sensi dell'art. 62, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzato allo svolgimento di attività di committenza ausiliaria da parte del Comune di Sinnai e stazione appaltante ausiliata da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Estensore	Dott. Franco G. Sanna	
L'Istruttore e Responsabile del procedimento	Ing. Fabio Francesco Farci	
Il Responsabile della Struttura proponente	Dott.ssa Silvana Murru	Firma in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art.41 della L.R. 24/2020.

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI GENERALI, RPCT E RAPPORTI CON ICT

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii;

vista la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

viste

- la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 23/8 del 27/04/2025, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Aldo Atzori Commissario Straordinario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 05/05/2025, con la quale si è preso atto della nomina del dott. Aldo Atzori quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

viste

- la Deliberazione del Commissario straordinario n. 74 del 16/06/2025, con la quale la Dott.ssa Cristina Garau è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
- la Deliberazione del Commissario straordinario n. 78 del 17/06/2025, con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 12/10/2023, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Silvana Murru l’incarico di Direzione della SC Affari Generali, RPCT e rapporti con ICT;

rilevato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/61 del 16/02/2023 è stato dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’atto aziendale definitivo approvato dalla Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 1.2.2023;

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

premessato che

- l'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici"):
 - al comma 1 prevede che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.";
 - al comma 2 stabilisce che "per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.";
 - al comma 14 prevede che "due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto";

considerato che

- il Comune di Sinnai è qualificato all'espletamento di procedure di Lavori senza limiti di importo (L1 dell'art. 3 dell'Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici) e procedure di acquisizione di Servizi e Forniture senza limiti di importo (SF1 dell'art. 5 dell'Allegato II.4 al Codice);
- l'ASL n. 8 di Cagliari non risulta qualificata per le gare di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice;

preso atto che

- ai sensi del richiamato articolo 62, comma 9 del Codice, il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, o ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata le centrali di committenza qualificate e le stazioni;
- ai sensi dell'art. 62, comma 11 del Codice, "le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.”;

- ai sensi dell'art. 62, comma 13 del Codice, “le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”;

dato atto che

- l'ASL n. 8 di Cagliari dovendo provvedere all'esecuzione delle gare di importo superiore alle soglie di cui al comma 1, del suindicato art. 62, inserite nella propria programmazione, con nota prot. n. PG/2025/0044598 del 12/06/2025 ha manifestato al Comune di Sinnai l'esigenza di avvalersi delle proprie competenze quale centrale di committenza ausiliaria;
- il Comune di Sinnai, con nota PG/2025/46319 del 19/06/2025, ha comunicato la propria disponibilità a garantire quanto richiesto mediante sottoscrizione di un'apposita convenzione;

atteso che attraverso lo strumento di cui all'art. 62, comma 14, D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante qualificata Comune di Sinnai, senza limiti di importo (L1 dell'art. 3 e SF1 dell'art. 5 dell'Allegato II.4 al Codice), svolgerà attività di ausilio della stazione appaltante ASL n. 8 di Cagliari, non qualificata per effettuare le gare di importo superiore alle soglie di cui al comma 1, del medesimo art. 62, inserite nella propria programmazione;

visto lo schema di convenzione che si allega al presente atto (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;

ritenuto di dover approvare il richiamato schema di convenzione ed il suo contenuto;

dato atto che la convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

PROPONE

- 1) di approvare** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, finalizzato allo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria da parte del Comune di Sinnai e stazione appaltante ausiliata da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari, ai sensi dell'art. 62, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
- 2) di dare atto** che la convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 3) di stabilire** che i costi derivanti dal presente provvedimento, a carico della ASL n. 8 di Cagliari, verranno quantificati dalla SC Ufficio Tecnico e Patrimonio con separato provvedimento;
- 4) di trasmettere** copia del presente atto al Comune di Sinnai, alle SS.CC. Ufficio Tecnico e Patrimonio, Controllo di Gestione e Bilancio, nonché alla SC Affari Generali - RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

**IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI,
RPCT E RAPPORTI CON ICT
Dott.ssa Silvana Murru**

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Roberto Massazza		Dott.ssa Cristina Garau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Aldo Atzori

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A – Schema di Convenzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 30 / 06 / 2025 al 15 / 07 / 2025

Il Direttore della S.C.Affari Generali-RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Franco G. Sanna